

S T A T U T O

TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

La Società si denomina RENO DE MEDICI S.p.A.

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o connesse ai seguenti settori:

. cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

. agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni, avalli e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, depositi e uffici sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

TITOLO II CAPITALE

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 140.000.000,00 diviso in n. 377.800.994 azioni prive di valore nominale ripartite in:

- n. 377.546.253 azioni ordinarie
- n. 254.741 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto (artt. 6 e 22).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.

Articolo 6 - Azioni e obbligazioni

Le azioni sono nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista, salvo diverse disposizioni di legge. Le azioni ordinarie provenienti dalla conversione delle azioni di risparmio avranno godimento dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno precedente in relazione al godimento 1° gennaio o 1° luglio delle azioni di risparmio convertite.

Le azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie né quello di richiederne la convocazione. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche.

Al rappresentante comune è assicurata tramite l'invio delle comunicazioni relative, adeguata informazione sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni della categoria.

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 7 - Categorie di azioni

Le azioni di risparmio ed altre categorie di azioni potranno essere emesse tanto in sede di aumento del capitale, osservando il disposto dell'art. 2441 del c.c., quanto in sede di conversione di azioni di altra categoria già emesse. Il diritto alla conversione sarà attribuito ai

soci con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che ne determinerà le condizioni ed il periodo e le modalità di esercizio. Le deliberazioni di emissione di azioni di una categoria aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiederà l'approvazione della Assemblea speciale della categoria né di quella delle altre categorie.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 8 - Convocazione - Intervento

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF – Milano Finanza, Finanza & Mercati;
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Ai sensi dell'art. 2369 del codice civile, l'avviso di convocazione potrà contenere anche la data dell'eventuale seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, terza convocazione.

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 9 - Rappresentanza

Ogni titolare del diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2372 c.c., salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni

Alle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, si applicano le norme di legge e di statuto e ciò sia per quanto riguarda la loro regolare costituzione, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni.

Articolo 11 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vice presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente, che a tal fine può avvalersi di appositi incaricati, constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la

validità delle deleghe e risolvere le eventuali contestazioni. Spetta al Presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure (sempre comunque palesi) della votazione.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 a 15 membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La nomina del Consiglio di amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che

non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ed in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, assicurando comunque la presenza di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione. Ai membri del Consiglio di amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 13 - Cariche sociali

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e può eleggere uno o due vice presidenti; nomina un segretario, il quale può essere scelto anche fuori dal Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia contabile e finanziaria, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 14 - Riunione

Il Consiglio viene convocato anche fuori della sede sociale dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un vice presidente o dal consigliere più anziano di età, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro consiglieri.

Il Consiglio di amministrazione può altresì essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello della riunione o nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi.

In tal caso:

- devono essere comunque assicurate:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

- la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere anticipate dall'invio, su iniziativa di uno o più Amministratori, della proposta di deliberazione, che deve essere inviata a tutti i Consiglieri e ai Sindaci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I Consiglieri hanno 3 (tre) giorni per trasmettere eventuali osservazioni o commenti, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) giorni. In tali ipotesi, nella successiva riunione collegiale - anche tenuta mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivi - il Consiglio procede sen'altro ad esprimere il voto sulla proposta già oggetto di circolarizzazione preventiva, salvo richieste di ulteriori chiarimenti o discussioni.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul

generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo.

Articolo 15 - Poteri

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea. Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a: - fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.; - istituzione o soppressione di sedi secondarie;

- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Le delibere relative alle materie qui di seguito elencate sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica:

- a) qualsiasi proposta da sottoporre all'assemblea straordinaria che abbia per oggetto o per effetto l'aumento del capitale della Società, ad eccezione di proposte di riduzione e contemporaneo aumento di capitale ai sensi degli articoli 2446 o 2447 cod. civ.;
- b) qualsiasi operazione di acquisto, di vendita o affitto di aziende, rami d'azienda, beni, ivi inclusi beni immobili, o partecipazioni (incluso l'acquisto o la vendita di azioni proprie o il riscatto di azioni) costituenti immobilizzazioni, il cui valore, per ogni singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni);

- c) qualsiasi proposta da sottoporre all'assemblea relativa alla distribuzione di dividendi e/o di riserve, sotto qualsiasi forma, e/o operazioni di riduzione volontaria del capitale ovvero qualsiasi delibera di distribuzione di acconti su dividendi;
- d) l'assunzione di finanziamenti, mutui ed altri debiti finanziari di qualsivoglia natura, aventi scadenza superiore a diciotto mesi, il cui valore, per la singola operazione o per una serie di operazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia superiore ad Euro 10.000.000,00(diecimilioni);
- e) nomina e revoca dell'amministratore delegato e del direttore amministrazione e finanza, nonché l'attribuzione, modifica e revoca dei poteri conferiti ai soggetti che ricoprono tali posizioni;
- f) retribuzione, a qualsiasi titolo, all'amministratore delegato della Società e politiche retributive per il top management;
- g) approvazione di piani strategici, di budget annuali e pluriennali e variazioni di rilevanza strategica a tali piani e/o budget.

Articolo 16 - Comitato esecutivo

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo, determinandone il numero dei membri e delegandogli proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Sono membri di diritto del Comitato esecutivo il Presidente del Consiglio e, ove nominati, i vice presidenti e gli amministratori delegati.

Il Comitato esecutivo può scegliere un segretario anche al di fuori dei propri membri.

Alle riunioni del Comitato esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme stabilite dall'art. 14.

Articolo 17 - Amministratori delegati - Direttori

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare direttori anche generali e procuratori per singoli atti e categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Articolo 18 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente ed ai vice presidenti, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati. Spetta pure agli amministratori delegati nell'ambito delle loro attribuzioni.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19 - Composizione e retribuzione

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni

ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro in base a quanto stabilito dalle norme regolamentari applicabili, possono essere presentate liste nell'ulteriore termine previsto dalla vigente disciplina. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale (a) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), (b) una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalle norme regolamentari applicabili, con questi ultimi, (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, (d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e (e) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai

sensi del comma che precede, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare e in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Più precisamente, qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista e del medesimo genere di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o ancora in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Resta fermo che la presidenza del Collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece,

occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi, il tutto sempre ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ove istituito. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Articolo 20 -Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Quando le particolari esigenze quali previste dalla legge, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedono, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22 - Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di

risparmio fino alla concorrenza del 5% dell'importo di Euro 0.49 (e, dunque, di Euro 0,0245).

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel precedente comma, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea:

a) vengono anzitutto distribuiti alle azioni ordinarie sino ad un massimo del 3% dell'importo di Euro 0.49 (e, dunque, di Euro 0,0147), se interamente liberate, o della minore quota versata, se parzialmente liberate;

b) vengono successivamente distribuiti in uguale misura alle azioni di risparmio e alle azioni ordinarie sino ad un massimo di un ulteriore 2% dell'importo di Euro 0.49 (e, dunque, di Euro 0,0098), in modo che alle azioni di risparmio risulti assegnato un dividendo sino ad un massimo del 7% dell'importo di Euro 0.49 (e, dunque, di Euro 0,0343) e alle azioni ordinarie risulti assegnato un dividendo sino ad un massimo del 5% dell'importo di Euro 0.49 (e, dunque, di Euro 0,0245), se interamente liberate, o della minore quota versata, se parzialmente liberate.

L'eventuale ulteriore eccedenza va distribuita a tutte le azioni, sia di risparmio, sia ordinarie, in eguale misura, salvo che l'Assemblea deliberi di valersene in tutto o in parte per costituire accantonamenti, riserve speciali, o deliberi di mandarla a nuovo.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma del presente articolo, la differenza è commutata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendone i presupposti e alle condizioni previste dall'art. 2433 bis del c.c., la distribuzione di acconti dividendo. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza dell'importo di Euro 0,49 per azione.

Le norme del presente articolo per quanto riguarda il riparto fra le azioni si applicheranno anche agli utili che fossero per emergere in sede di liquidazione della Società dopo il rimborso integrale di tutte le azioni, siano esse ordinarie o di risparmio, fermo restando che allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per fino a concorrenza dell'importo di Euro 0,49

per azione. I dividendi non riscossi entro 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII LIQUIDAZIONE

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

* * * * *

Il presente testo contiene lo statuto della società Reno De Medici S.p.A. con sede in Milano - viale Isonzo n. 25 aggiornato in esito alla conversione di n. 36 azioni di risparmio in n. 36 azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 5 dello statuto medesimo.

L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Bianchi

Il sottoscritto Michele Bianchi, nato a Lucca (LU) il 21 ottobre 1971, in qualità di Consigliere delegato della società "RENO DE MEDICI SPA" con sede in Milano viale Isonzo n. 25, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.

Milano, firma dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.